Anno 1872. **Roma - Sabato, 20 Aprile** **Num. 110.**

ASSOCIAZIONI

Compresi i Rendiconti Ufficiali del Parlamento:	trim.	sem.	anno
ROMA	11	21	40
Per tutto il Regno	13	25	48
Solo Giornale, senza Rendiconti:			
ROMA	9	17	32
Per tutto il Regno	10	19	36

Estero, aumento spese di posta.

Un numero separato in Roma, centesimi 10, per tutto il Regno centesimi 15.

Un numero arretrato costa il doppio.

Le Associazioni decorrono dal 1° del mese.

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

INSERZIONI

Annunzi giudiziari, cent. 25, Ogni altro avviso cent. 30 *per linea di colonna o spazio di linea.*

AVVERTENZE.

Le Associazioni e le Inserzioni si ricevono alla Tipografia Eredi Botta:

In Roma, via dei Lucchesi, n. 4;

In Torino, via della Corte d'Appello; numero 22;

Nelle Provincie del Regno ed all'Estero agli Uffici postali.

PARTE UFFICIALE

Il N. 753 (Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 3° della legge 3 febbraio 1871, n. 33 (Serie 2ª);

Vista la legge 30 dicembre 1871, n. 581 (Serie 2ª) che approva lo stato di prima previsione della spesa del Ministero dei Lavori Pubblici pel 1872;

Ritenuto che al capitolo n. 54 del detto stato venne inscritta la somma di L. 9,000,000 per la spesa del trasferimento della capitale da Firenze a Roma;

Visti i Nostri due decreti del 25 gennaio e 17 marzo 1871, n. 655 e 730 (Serie 2ª), coi quali dalla detta somma venne già ordinata la prelevazione di lire duecentomila;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Sul fondo di lire nove milioni inscritte al capitolo n. 54 dello stato di prima previsione della spesa del Ministero dei Lavori Pubblici per l'anno 1872, è ordinata una terza prelevazione di lire centocinquantamila (lire 150,000) da inscriversi in apposito capitolo n. 54 del bilancio di prima previsione per l'anno 1872 del Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio: « Trasporto della capitale da Firenze a Roma - Indennità agli impiegati delle Amministrazioni centrali - Spese di adattamento e di trasporto mobili, e carte d'ufficio ed altre accessorie. »

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 marzo 1872.

VITTORIO EMANUELE.

QUINTINO SELLA.

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 13 della legge 22 aprile 1869, n. 5026;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze;

Sentito il Consiglio di Stato,

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico. È autorizzata la permuta di una porzione del terreno demaniale posto in Torino, detto la Spianata d'artiglieria, con altrettanta porzione di terreno contiguo, di proprietà della signora Anna Bersone, vedova Rostagno, giusta il tipo 15 dicembre 1871, rilevato dalla Direzione del genio militare in Torino, che resterà annesso al contratto di permuta per farne parte integrante.

Il Ministro delle Finanze è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale del Regno.*

Dato a Roma, addì 24 marzo 1872.

VITTORIO EMANUELE.

QUINTINO SELLA.

ALLEGATI *alla Legge* 19 *aprile* 1872, *numero* 759 *(Serie 2ª), pubblicata nella Gazzetta di ieri.*

Allegato A.

Convenzione colla Banca Nazionale per un mutuo di 300 milioni di lire in biglietti, per l'assunzione del servizio del prestito nazionale del 1866, e per l'aumento del capitale della Banca stessa.

Tra il Governo italiano, rappresentato dal Ministro delle Finanze commendatore Quintino Sella e la Banca Nazionale nel Regno d'Italia, rappresentata dal suo direttore generale commendatore Carlo Bombrini, si conviene quanto segue:

PARTE I.

Mutuo di 300 milioni.

Art. 1. La Banca Nazionale somministrerà al Tesoro dello Stato, a titolo di mutuo, la somma di 300 milioni di lire in biglietti, che sarà versata a misura delle richieste che ne farà il Governo.

Con decreto Reale verrà fissata la somma per la quale saranno emessi biglietti da una lira.

Art. 2. La Banca Nazionale è dispensata dall'obbligo di tenere nelle sue casse la riserva metallica per l'ammontare dei biglietti mutuati al Tesoro ai termini dell'articolo precedente.

Art. 3. Sulle somme di cui il Tesoro sarà debitore pel mutuo suddetto, sarà liquidato e corrisposto alla Banca Nazionale l'interesse di centesimi cinquanta per ogni cento lire nei termini e modi stabiliti dall'art. 9 della convenzione approvata colla legge dell'11 agosto 1870.

Art. 4. Il massimo della circolazione dei biglietti della Banca Nazionale stabilito coll'art. 4 della convenzione approvata colla legge del 28 agosto 1870 e coll'art. 5 della convenzione approvata colla legge del 16 giugno 1871, è aumentato delle somme di cui il Tesoro è debitore in dipendenza dell'art. 1.

Art. 5. Il prodotto della vendita delle obbligazioni dell'asse ecclesiastico che, ai termini dell'articolo 8 della convenzione approvata colla legge dell'11 agosto 1870, doveva essere ritenuto dalla Banca Nazionale a diminuzione del suo credito pel mutuo di 500 milioni, sarà invece versato dalla Banca al Tesoro sotto deduzione della commissione alla medesima dovuta per la vendita delle obbligazioni.

Art. 6. In garanzia di tutti i crediti della Banca verso lo Stato dipendentemente da questa e dalle precedenti convenzioni, il Governo depositerà nelle di lei casse tanta rendita consolidata 5 per cento, quanta, in unione al valore delle obbligazioni dell'asse ecclesiastico esistenti presso la Banca e calcolata al ragguaglio di lire ottantacinque per ogni cento lire di valore nominale, occorra per uguagliare il complessivo ammontare dei crediti suddetti.

A misura che la Banca verserà allo Stato il prodotto delle obbligazioni ecclesiastiche alienate, il Governo ne rimpiazzerà l'importare con deposito di rendita consolidata 5 per cento ragguagliata come sopra all'ottantacinque.

Cesseranno per conseguenza di avere effetto le altre garanzie prima d'ora prestate dal Governo per i crediti della Banca.

Art. 7. Gli interessi della rendita depositata presso la Banca Nazionale, a termini dell'articolo precedente, saranno semestralmente devoluti al Tesoro.

Art. 8. La restituzione alla Banca del mutuo di 300 milioni di cui all'articolo 1, e di quelli precedenti di 500, 50 e 150 milioni, dovrà essere fatta almeno tre mesi prima che la Banca riprenda il cambio in numerario dei suoi biglietti.

PARTE II.

Assunzione del servizio del prestito nazionale.

Art. 9. La Banca Nazionale si assume l'obbligo di fornire al Governo, a cominciare dal semestre che scade il 1° aprile 1872, i fondi occorrenti per gl'interessi e per l'ammortamento del prestito nazionale di cui il servizio continuerà ad essere fatto dall'Amministrazione del Debito Pubblico.

Art. 10. La spesa per il pagamento dei premi assegnati alle obbligazioni estratte del prestito nazionale rimane a carico dello Stato.

Art. 11. In correspettività dell'obbligo assunto dalla Banca, giusta l'articolo 9 della presente convenzione, il Governo cede alla Banca medesima una rendita consolidata 5 per cento con decorrenza dal 1° luglio 1871 di lire diecinove milioni settantaquattromila cinquecento ventotto (19,074,528), la quale, nella ragione di lire 5,40 per ogni lire 100 di capitale nominale corrisponde al capitale nominale del prestito nazionale di 353,232,000 lire.

Art. 12. La rendita di lire 19,074,528 da cedersi alla Banca rimane vincolata all'eseguimento degli obblighi che la Banca si assume, e verrà liberata gradatamente a misura che la Banca consegnerà al Governo, per essere annullate, obbligazioni del prestito nazionale riscattate, e in ragione dei pagamenti fatti per gli ammortamenti semestrali delle obbligazioni rimaste in corso alla scadenza di ciascun semestre.

Art. 13. Alle scadenze semestrali del prestito nazionale, primo aprile e primo ottobre, e fino alla totale sua estinzione, la Banca verserà al Tesoro le somme occorrenti tanto per gli interessi al netto della ritenuta per tassa di ricchezza mobile, quanto per l'ammortamento delle obbligazioni vigenti: dedotte cioè quelle che fossero già state consegnate per essere annullate giusta l'articolo precedente.

Art. 14. Il Governo dal canto suo pagherà alla Banca alle scadenze 1° gennaio e 1° luglio gli interessi della rendita consolidata cinque per cento che fosse ancora vincolata, sotto deduzione della ritenuta per imposta di ricchezza mobile.

Art. 15. Le rate semestrali del prestito nazionale, a cominciare da quella scadente al 1° aprile 1872, che cadessero in prescrizione per gli effetti della legge sul Debito Pubblico dello Stato, saranno devolute alla Banca.

Art. 16. È riservata fino al 15 aprile 1872 ai portatori delle obbligazioni del prestito nazionale la facoltà di domandare agli stabilimenti della Banca la conversione dei loro titoli, ancora muniti della cedola scadente al 1° aprile 1872, in rendita consolidata 5 per cento con decorrenza dal 1° luglio 1871, ed in ragione di lire 5 40 per ogni lire 100 di valore nominale originario.

Le cartelle dei premi restano di proprietà dei portatori.

Art. 17. Qualora la Banca credesse di sua convenienza di alienare tutta o parte della rendita consolidata 5 per cento che fosse ancora vincolata, giusta l'articolo 12 della presente convenzione, le è fatta facoltà di prelevare, dietro autorizzazione del Governo, dal cumulo della rendita che tiene in deposito a garanzia, giusta l'articolo 6, una rendita corrispondente a condizione che la garanzia medesima rimanga allo scoperto per l'ammontare di detta rendita, la quale però dovrà essere surrogata dalla rendita come sopra vincolata a misura che avrà luogo la sua liberazione.

Gli interessi semestrali della rendita prelevata da quella costituente la garanzia saranno dalla Banca pagati al Tesoro.

Art. 18. Delle operazioni indicate nella parte seconda della presente convenzione sarà dalla Banca tenuto un conto speciale.

In questo conto il Tesoro verrà addebitato dei pagamenti che si faranno dalla Banca, sia per la liberazione di cartelle del prestito nazionale che si potessero effettuare, sia per il pagamento delle cedole semestrali.

Verrà accreditato da altra parte del semestre che la Banca esigerà sulla rendita inscritta per la conversione del prestito nazionale e del prodotto di quelle quote di rendita che saranno messe a disposizione della Banca per essere alienate onde procurarsi i fondi occorrenti.

Ad ogni semestre sarà regolato questo conto cogli interessi pro e contro al 5 per cento, e la differenza verrà portata a conto nuovo.

La differenza in profitto o perdita, che risulterà alla fine della operazione, sarà divisa per metà fra la Banca e lo Stato.

PARTE III.

Aumento del capitale della Banca.

Art. 19. Il capitale della Banca Nazionale è portato da 100 a 200 milioni di lire rappresentato da 200,000 azioni di lire 1000 cadauna.

Art. 20. Il versamento su tutte le 200,000 azioni sarà portato almeno a lire 750 per azione entro il 1873.

Il Consiglio superiore della Banca stabilirà il modo di emissione delle nuove azioni e le epoche dei versamenti dei 50 milioni da pagarsi entro il 1873.

Il versamento delle rimanenti lire 250 per azione verrà deliberato dal Consiglio superiore in una o più rate a misura che ne riconoscerà il bisogno.

Art. 21. Quando il capitale delle azioni sarà interamente versato, la Banca, sulla domanda dell'azionista, potrà cambiare le azioni nominative in azioni al portatore, e queste in quelle.

Il Consiglio superiore della Banca determina la forma delle azioni al portatore ed i modi della loro emissione.

Le azioni al portatore non sono computate nel numero di quelle che danno diritto d'intervenire alle adunanze generali degli azionisti.

Art. 22. Il nuovo capitale ed il relativo fondo di riserva dovranno essere essenzialmente tenuti a disposizione delle operazioni di cui nella parte seconda della presente convenzione, e potranno poscia essere anche in totalità impiegati in fondi pubblici dello Stato.

Art. 23. Per la formazione del fondo di riserva relativo all'aumento del capitale, il Consiglio superiore è autorizzato a prelevare semestralmente dagli utili quella somma che reputerà conveniente, purchè non sia inferiore al decimo degli utili netti eccedenti il 2 per cento del capitale versato, sinchè il totale fondo di riserva non abbia raggiunto il quinto del capitale di duecento milioni.

Art. 24. Alle disposizioni contenute negli articoli 9 del decreto legislativo 1° ottobre 1859, numero 3622, e 7 del decreto Reale 29 giugno 1865, numero 2376, sono sostituite le seguenti:

La Banca dovrà fare alle Finanze dello Stato, quante volte possa occorrere, anticipazioni sino alla somma che rappresenti i due quinti del capitale effettivamente versato, contro deposito di titoli di fondi pubblici e di buoni del Tesoro, mediante l'interesse del 3 per cento all'anno.

In caso che la Banca abbassasse l'interesse sulle anticipazioni al di sotto del 3 per cento, lo Stato godrà pur esso di tale benefizio.

La Banca dovrà sempre tenersi in condizione di poter fare ad ogni richiesta l'anticipazione di cui sopra per un quarto, e per il rimanente dopo tre mesi dall'avutone avviso.

Art. 25. Le anticipazioni di cui all'articolo precedente, per la parte che riguarda l'aumento di capitale autorizzato dalla presente convenzione, non saranno obbligatorie per la Banca, sinchè durano le operazioni riguardanti il prestito nazionale accennate nella parte seconda della presente convenzione.

Art. 26. La presente convenzione non avrà effetto se non sia approvata per legge.

Fatta in doppio originale a Roma questo giorno (4) quattro marzo 1872, alla presenza delle parti e di due testimoni che assieme ad esse la sottoscrivono.

QUINTINO SELLA.
CARLO BOMBRINI.
EPAMINONDA SEGRÈ, *testimonio.*
GIUSEPPE BOTTARI, *testimonio.*

Visto: *Il Ministro delle Finanze*
QUINTINO SELLA.

Allegato B.

Disposizioni relative alla riscossione dei crediti del Tesoro.

Art. 1. I crediti dell'erario verso provincie, comuni, consorzi, società ed altri enti morali, per acquisti di proprietà, per concorsi e rimborsi per opere pubbliche, diventano fruttiferi al 6 per cento, a contare dal giorno della pubblicazione della presente legge per quelli già esigibili, e per gli altri dal giorno in cui saranno esigibili.

Questa disposizione non deroga alle maggiori sanzioni che siano portate dà contratti, atti o leggi speciali e non si applica ai casi diversamente regolati per contratti.

Art. 2. In pagamento dei debiti arretrati delle provincie e dei comuni il Governo è autorizzato ad accettare delegazioni sugli agenti incaricati di riscuotere per loro conto le sovrimposte sui terreni e sui fabbricati nel modo e per gli effetti indicati nella legge del 27 marzo 1871, n. 131.

Art. 3. Le provincie, i comuni, e gli altri enti che prima della pubblicazione della presente legge avessero ottenuto delle proroghe al pagamento dei debiti loro verso lo Stato, potranno eseguirne il saldo con uno sconto del 6 per cento.

Art. 4. L'annuo contributo a carico delle società industriali e degli istituti di credito per concorso nella spesa di sorveglianza governativa dovrà essere versato al Tesoro in rate trimestrali anticipate a contare dal 1° luglio 1872.

Visto: *Il Ministro delle Finanze*
QUINTINO SELLA.

Allegato C.

Modificazione alla tariffa doganale.

Art. 1. I dazi d'entrata della tariffa doganale sono modificati come segue:

Categoria prima.

Olii minerali grezzi per quintale, peso lordo (compresi i diritti addizionali) . . . L. 19

Olii minerali rettificati, depurati e raffinati, benzina ed olii provenienti dalla distillazione pura delle resine (esclusa la trementina), per quintale, peso lordo (compresi i diritti addizionali):

In barili . . . . L. 25

In casse . . . . » 24

Categoria seconda.

Caffè, per quintale, peso lordo (compresi i diritti addizionali) . . . . L. 60

Art. 2. Ai numeri 1 e 2 dell'art. 4 delle disposizioni preliminari alla tariffa doganale è sostituito il seguente:

Per le merci provenienti dall'estero e dai depositi doganali o dai magazzeni generali saranno applicati i preesistenti diritti solo quando prima dell'attuazione dei nuovi diritti sia stata consegnata in dogana la dichiarazione pel pagamento del dazio e sia inoltre stata presentata la merce. Si considera presentata in dogana la merce esistente a bordo della nave ancorata in porto, purchè sia stato consegnato in dogana il manifesto.

Art. 3. Sono ammessi alla importazione temporaria in esenzione dei diritti d'entrata, mediante le norme e cautele stabilite dal Ministro delle Finanze, i seguenti materiali occorrenti per la costruzione, riparazione e allungamento delle navi in ferro o miste, non che per le caldaie delle loro macchine a vapore.

Fogli o lastre di ferro, ferri angolari, ferri a T o a doppio T, ferri a T con tondino, ferro in barre, cavi di fil di ferro per l'armamento, tubi in ferro ed in rame, pennoni in acciaio e lamiere d'acciaio per fabbricarli, assi d'acciaio e di ferro per macchine marine.

Art. 4. Nella tariffa delle tare, il minimo del dazio, al di sopra del quale l'esazione dei diritti di entrata deve farsi sotto la deduzione della tara legale, è portata a lire 30 per ogni 100 chilogrammi, esclusa ogni eccezione: è portato a lire 50 il minimo del dazio, al di sopra del quale è ammessa la liquidazione a peso netto reale, in quanto però non sia diversamente stabilito dalla tariffa dei dazi doganali.

Art. 5. All'articolo 3 della citata tariffa sulle tare, è sostituito il seguente:

Le merci soggette a dazio maggiore di lire 30 per ogni 100 chilogrammi, godranno sul peso lordo delle seguenti tare legali:

Per le casse, bauli, cofani, barili, botti e caratelli	8	per cento
Per i cassoni di legno duro, pei vasi di stagno, piombo, zinco, ferro od altro metallo, di vetro, cristallo, porcellana, maiolica, terra, creta comune e fina	15	id.
Per le casse e bauli contenenti fiori finti e piume di ornamento lavorate	10	id.
Per le scatole di legno o di cartone contenenti fiori finti e piume d'ornamento lavorate	30	id.
Per i rocchetti, intorno ai quali fosse avvolta qualunque materia d'origine organica filata o trafilata	15	id.

Quanto ai rocchetti chiedendosi dal contribuente il peso netto reale se ne svolgeranno alcuni a scelta della dogana, e il peso che ne risulterà servirà di norma per stabilire quello complessivo dei rocchetti da difalcarsi.

Ogni altro recipiente od involto è escluso dalla tara legale, e questa sarà ammessa solo quando nello stesso recipiente non si trovino merci cui non sia accordata tara.

Art. 6. I dazi sulla introduzione dei seguenti oggetti contemplati alla categoria XV della tariffa, sono modificati e stabiliti come segue:

	Dazio per cento chilogrammi compresi i diritti addizionali.
Macchine fisse a vapore e idrauliche, esclusa la caldaia	L. 6
Macchine per l'agricoltura, l'industria e le arti, esclusa la caldaia	» 4
Macchine a vapore, locomotive, locomobili e macchine per la navigazione, esclusa la caldaia	» 8
Gazometri (serbatoi del gaz)	» 6
Macchine per la filatura del lino, del cotone, della seta, ed altri tessili	» 7
Apparecchi di rame e di altri metalli per distillare, per riscaldare, per raffinare	» 10
Caldaie per le macchine a vapore in latta di ferro, cilindriche o sferiche, con o senza bollitore o riscaldatore	» 6
Caldaie per le macchine a vapore tubulari di latta, di ferro, con tubi di ferro, rame ed ottone, distesi di latta inchiodata per focolare interno, e ogni altra caldaia non cilindrica o sferica semplice	» 8
Caldaie per le macchine a vapore in lamina d'acciaio d'ogni forma	» 12

Visto: *Il Ministro delle Finanze*
QUINTINO SELLA.

Allegato D.

Disposizioni relative alla repressione del contrabbando.

Art. 1. Nel secondo capoverso dell'articolo 55 e nell'articolo 65, lettera *b* del regolamento doganale 11 settembre 1862 alle parole *cinquanta tonnellate*, sono sostituite le parole *cento tonnellate.*

Art. 2. Le disposizioni degli articoli 56, 57, 58 e 73 del regolamento suddetto, relative alla circolazione ed ai depositi nella zona di vigilanza del caffè e dello zucchero sono estese al pepe, al pimento, alla cannella, alla cassia lignea ed ai chiodi di garofano.

Durante il trasporto oltre alla bolletta di pagamento o di circolazione, i colli contenenti caffè, zucchero o i generi sopra indicati dovranno essere muniti del bollo doganale quando la quantità compresa in una sola spedizione sia maggiore di un quintale per ciascuna specie.

Art. 3. Pei depositi di caffè, zucchero, pepe, pimento, cannella, cassia lignea e chiodi di garofano nella zona di vigilanza non sono valide le bollette di pagamento non intestate al nome del depositante o le bollette di circolazione che non siano alla di lui destinazione.

Art. 4. Nella zona di vigilanza della Sicilia i tabacchi esteri non potranno circolare quando non siano in colli muniti col bollo della dogana, e non siano accompagnati da documento doganale che attesti o il pagamento del dazio, oppure la regolare estrazione da depositi.

I tabacchi trovati in contravvenzione a questa disposizione saranno considerati di contrabbando.

Sono esenti da questa disposizione:

a) I tabacchi in foglie, nella quantità non maggiore di 30 chilogrammi, se circolano nel centro principale di abitato dei comuni capoluoghi di provincia e nel recinto franco di Messina, e nella quantità non maggiore di dieci chilogrammi, se circolano nelle altre parti della zona di vigilanza;

b) I tabacchi lavorati in quantità non maggiore di cinque chilogrammi.

Art. 5. I depositi di tabacchi esteri nella zona di vigilanza della Sicilia sono sottoposti al permesso della Intendenza di finanza e a speciale vigilanza della dogana.

Sono considerati depositi quelli nei quali si custodiscono tabacchi in quantità superiore a 30 chilogrammi. Il proprietario dovrà notificare alla dogana la qualità e quantità di tabacchi esteri che introduce nei depositi, e quelli che estrae dai medesimi, ed ottenere pei primi bolletta di deposito a suo nome, e pei secondi il permesso di estrazione.

Dovrà inoltre tenere nei modi che saranno determinati dal Ministro delle Finanze, libri di carico e di scarico somministrati dalla dogana.

Si considerano in contrabbando i tabacchi mancanti di bolletta di deposito.

Pei tabacchi levati dal deposito senza il permesso di estrazione sarà inflitta al proprietario la multa di lire 2 per ogni chilogramma.

Per la non esibizione dei libri, e per la mancanza di annotazione nei medesimi della immissione o della estrazione dei tabacchi il proprietario sarà sottoposto all'ammenda da lire 5 a 50.

Art. 6. Saranno con decreto Reale determinate le discipline per la circolazione ed il deposito nella zona di vigilanza, del pepe, del pimento, della cannella, della cassia lignea, dei chiodi di garofano, nonchè dei tabacchi esteri nella Sicilia, già sdoganati all'attuazione della presente legge.

Art. 7. Con decreto Reale, sentito l'avviso del Consiglio di Stato, potranno essere assoggettate a speciali discipline le barche esistenti nelle zone di vigilanza.

Art. 8. La disposizione dell'art. 1 della legge 15 giugno 1865, numero 2397, è applicabile anche quando il sale sia raccolto, estratto od ottenuto altrimenti che dall'acqua del mare, dalle sorgenti saline e dalle miniere.

Art. 9. È vietato, senza permesso dell'amministrazione, di attingere acqua dalle sorgenti e polle salse, e di asportare sabbie marine o terre salifere.

Le infrazioni a questo divieto saranno punite con multa da lire 51 a lire 200, quando non sia il caso dell'applicazione delle maggiori pene pel contrabbando.

Con decreto Reale saranno determinate le norme colle quali potrà essere accordato il permesso di cui al primo capoverso.

Art. 10. L'ultimo capoverso dell'articolo 2 ed il primo capoverso dell'articolo 10 del decreto legislativo 28 giugno 1866, numero 3020, sono modificati nel seguente modo:

« Art. 2. (ultimo capoverso). Colui che avrà commesso un solo contrabbando sarà punito colla multa stabilita secondo i casi dalle leggi 13 luglio 1862, numero 710 e 15 giugno 1865, numero 2396, e nei casi contemplati dal regolamento doganale 11 settembre 1862, numero 863, con multa non minore del doppio e non maggiore del decuplo del dazio dovuto.

« Art. 10 (primo capoverso). In tutti i casi di contrabbando la merce od il genere che si voglia fare entrare o che sia entrato in contrabbando saranno confiscati. »

Visto: *Il Ministro delle Finanze*
QUINTINO SELLA.

Allegato E.

Art. 1. Al giorno 1° gennaio 1875 saranno soppresse le franchigie doganali di Civitavecchia.

Art. 2. Al Governo del Re è data la facoltà di determinare le discipline per assicurare la riscossione dei diritti sulle merci esistenti nel recinto franco al suddetto giorno e che non do-

vessero riesportarsi o passare a depositi doganali.

Art. 3. Sul bilancio passivo dello Stato sarà aperto un credito di lire 150,000, per sussidio al Municipio di Civitavecchia per la costruzione di magazzini generali, colle norme e nei tempi che saranno determinati dal Ministro delle Finanze, d'accordo coi Ministri dei Lavori Pubblici e di Agricoltura, Industria e Commercio.

Art. 4. Fino alla cessazione della franchigia doganale, la cinta daziaria di Civitavecchia è portata alle nuove mura di fortificazione.

Continua però ad essere escluso dalla franchigia tutto il tratto della ferrovia che sta entro le nuove mura. Questo tratto di ferrovia e la stazione relativa sono considerati come posti in territorio doganale.

Il Municipio provvederà nella stazione della ferrovia ai locali necessari per stabilirvi il servizio di dogana.

Art. 5. Il Governo del Re è autorizzato a cedere gratuitamente al Municipio di Civitavecchia il fabbricato della darsena per essere convertito ad uso di magazzini generali.

È pure autorizzato a cedergli la parte delle antiche mura e spazi di terreni che vi sono compresi, corrispondenti a quelle recentemente costrutte per zona di fortificazione.

Le condizioni di tutte queste cessioni saranno stabilite con decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato e previi accordi fra il municipio di Civitavecchia per una parte, ed i Ministri delle Finanze, dell'Interno e della Guerra per l'altra.

Art. 6. Entro il termine di tre anni dalla promulgazione della presente legge, il porto franco di Genova sarà convertito in magazzino generale.

Art. 7. Il Governo del Re è autorizzato a determinare per decreto Reale le norme speciali per operare detta conversione e a dichiarare per tal fine espropriabili, per causa di pubblica utilità, i magazzini esistenti nel recinto di quel porto franco a favore del municipio o della Camera di commercio o anche del consorzio di privati che intraprenderanno i lavori necessari.

Art. 8. Se allo scadere del triennio la conversione di che si tratta non fosse compiuta, in pendenza delle pratiche occorrenti saranno osservate le disposizioni degli articoli 35 e 42 del regolamento doganale 11 settembre 1862 per le merci che sono immesse nel suddetto recinto. Quelle che vi esistono al giorno suindicato saranno dichiarate alla dogana nei modi che verranno stabiliti con decreto Reale ed assoggettate alle discipline dei depositi doganali.

Per le merci non dichiarate od erroneamente notificate, saranno, secondo i casi, applicate le disposizioni degli articoli 65 e 68 del regolamento suddetto.

Visto: *Il Ministro delle Finanze*
QUINTINO SELLA.

MINISTERO DELLE FINANZE.

LA DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Avvisa

Che fu dichiarato lo smarrimento del vaglia del Tesoro, rilasciato dalla tesoreria centrale nel 9 marzo 1868, col n° 4594, per lire 1352 40, pagabili dal tesoriere della provincia di Firenze a favore del direttore del Demanio ivi per commutarsi in quietanza.

Chiunque avesse rinvenuto il sovraindicato vaglia del Tesoro è invitato di farlo pervenire a questo Ministero (Direzione Generale del Tesoro) od all'Intendenza di finanza in Firenze, per essere consegnato alla parte interessata.

Il Direttore Generale: SCOTTI.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

(*Sezione delle Privative Industriali*)

Con atto pubblico fatto a Londra dal notaio Salem Constable Harris il 10 febbraio 1872, e registrato a Torino il 5 aprile 1872, n. 4230, il signor Wigner George William, chimico dimorante a Londra, ha ceduti e trasferiti alla Società « The native Guano Company Limited » avente sede in Londra, i diritti spettantigli sull'attestato di privativa industriale rilasciatogli il dì 13 settembre 1870, vol. 10, n. 345, per la durata di anni sei a datare dal 30 settembre 1870, per un trovato che fu designato col titolo: « Perfectionnements dans les moyens et appareils pour purifier le produit des égouts ou l'eau qui en est imprégnée et pour en faire de l'engrais; une partie de ces appareils est aussi applicable à d'autres usages ».

Il relativo atto di trasferimento è stato registrato alla prefettura di Torino il dì 6 aprile 1872 alle ore 2 pom. al vol. 17, n° 2123.

Dalla Direzione del R. Museo Industriale Italiano, Torino addì 13 aprile 1872.

Il Direttore: G. CODAZZA.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

(*Sezione delle Privative Industriali*).

Con atti pubblici fatti a Londra dal notaio Salem Constable Harris in data 21 febbraio 1872 e 12 marzo stesso anno, registrati a Torino il 5 aprile 1872, numeri 4231, 4232 e 4233 i signori Sillar Guglielmo Cameron, Sillar Roberto Giorgio e Wigner Giorgio Guglielmo a Londra hanno ceduti e trasferiti alla Società « The native Guano Company Limited » avente sede in Londra, i diritti loro spettanti sull'attestato di privativa industriale loro rilasciato il dì 9 luglio 1869, vol. 9, n. 278, per la durata di anni sei a datare dal 30 giugno 1869, per un trovato che fu designato col titolo:

« Nuovo modo di purificare e di far rendere inodoro il liquido di fogna e l'acqua satura di materie fecali per farne concime ».

Il relativo atto di trasferimento è stato registrato alla prefettura di Torino il dì 6 aprile 1872, alle ore 2 pom. al vol. 17, n. 2124.

Dalla Direzione del R. Museo Industriale Italiano, Torino addì 13 aprile 1872.

Il Direttore: G. CODAZZA.

DIREZIONE GENERALE DELLE POSTE.

Si rende noto che l'attuale ragguaglio di lire 3,85 per tallero fra la moneta italiana e la germanica nel servizio dei vaglia postali sarà ridotto, dal 1° maggio prossimo, a lire 3,80; verrà fatto pagare pertanto un tallero in Germania per ogni lire 3,80 versate in moneta d'oro od in iscudi d'argento negli uffizi postali del Regno.

Rimane ferma l'eccezione pei vaglia sopra uffizi dell'Alsazia, della Lorena e del Lussemburgo, che continueranno ad essere pagati in franchi per la precisa somma depositata in Italia.

Firenze, addì 20 aprile 1872.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*.)

Si è chiesta la rettifica della intestazione della seguente rendita iscritta al consolidato 5 per 0[0 presso la cessata Direzione del Debito Pubblico di Napoli:

N. 61206, Russo Carmela, Concetta, *Vincenzo*, Daniele, *Francesco* e Luigi fu Raffaele minori sotto la tutela della madre Felicia De Nobile, domiciliata in Napoli, per L. 40, allegandosi che i due minori che in detta intestazione vengono designati sotto i nomi di Vincenzo e Francesco sono femmine, e che però deve dirsi invece *Vincenza* e *Francesca*.

Si diffida chiunque possa avere interesse a tale rendita, che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, e non intervenendo opposizioni di sorta, verrà eseguita la chiesta rettifica.

Firenze, 14 marzo 1872.

L'Ispettore Generale: CIAMPOLILLO.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*)

Si è chiesta la rettifica dell'intestazione delle seguenti rendite iscritte al consolidato 5 p. 0[0 presso la cessata Direzione del Debito Pubblico di Napoli:

N. 46418, Gerolmino Francesco fu Zaccaria, domiciliato in Napoli, per lire 780.

N. 46419, Gelormino Francesco fu Zaccaria, domiciliato in Napoli, per lire 425.

Allegandosi l'identità delle sopra nominate persone con quella di *Gelormini Francesco* fu *Zaccaria*.

Si diffida chiunque possa avere interesse a tali rendite che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, non intervenendo opposizione di sorta, verrà eseguita la chiesta rettifica.

Firenze, 19 marzo 1872.

L'Ispettore Generale: CIAMPOLILLO.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*)

Si è chiesta la rettifica e la traslazione della rendita di lire 5, rappresentata dalla iscrizione n° 135,022 dei registri di Napoli, intestata a Gallarano Giovanni fu Carmine, minore, ecc., ecc., allegandosi l'identità della persona del medesimo con quella di Gallerano Giovanni fu Carmine, in oggi maggiorenne, ecc., ecc.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, non intervenendo opposizioni di sorta, verrà eseguita da questa Generale Direzione la chiesta operazione.

Firenze, 12 marzo 1872.

L'Ispettore Generale: CIAMPOLILLO.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*).

Si è chiesta la rettifica dell'intestazione della rendita di lire 35, rappresentata dall'iscrizione 5 %, n° 62,090, non che dell'annualità di lire 3 25, rappresentata dall'iscrizione degli assegni provvisori n° 19,768, ambedue dei registri di Napoli, a favore di Leonardo Pellegrino di Michele, domiciliato in Napoli, allegandosi l'identità della persona del medesimo con quella di Pellegrino Leonardo di Michele.

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, non intervenendo opposizioni di sorta, verrà eseguita l'operazione di rettifica.

Firenze, 14 marzo 1872.

L'Ispettore Generale: CIAMPOLILLO.

CASSA DEI DEPOSITI E DEI PRESTITI

presso la Direzione Generale del Debito Pubblico.

In ordine al prescritto dall'articolo 146 del vigente regolamento approvato con R. decreto 8 ottobre 1870, n. 5943, si fa noto per tutti gli effetti di ragione che quest'Amministrazione ha provveduto alla restituzione a chi di diritto di parte del deposito appresso notato, dichiarando diventati nulli e di nessun valore i talloni che lo rappresentavano stati smarriti.

Deposito della complessiva somma di lire 7040 86 fatto presso il ricevitore del registro di Catania dalli

Polizzi Bernardo, come da tallone n. 55 del 6 settembre 1845;
Id. come da tallone n. 63 del 14 settembre 1846;
Id. come da tallone n. 67 del 1° ottobre 1846;
Bonozella Angelo, come da tallone n. 3 del 12 gennaio 1847;
Tedeschi Mario, come da tallone n. 43 del 4 settembre 1847;
Bisagni Tommaso, come da tallone n. 14 del 1° settembre 1848;
Id. come da tallone n. 26 del 16 settembre 1849

a conto di Zanghi dott. Giuseppe, agente giudiziario per espropriazione di beni, eseguita in danno di La Rosa D. Luigi di Catania.

Firenze, 15 aprile 1872.

Per il Direttore Capo di Divisione
M. GIACHETTI.

Visto: Per il Direttore Generale
L'Ispettore Generale: GALLETTI.

SITUAZIONE al 1° aprile 1872 dei Debiti pubblici dello Stato amministrati dalla Direzione Generale del Debito Pubblico.

Numero d'ordine	Designazione dei debiti	Epoca dell'estinzione	Rendita vigente al 1° gennaio 1872 (1)	Rendita unificata dal 1° gennaio a tutto marzo 1872	Totale	Rendita estinta ed unificata dal 1° gennaio a tutto marzo 1872	Rendita vigente al 1° aprile 1872
	Gran Libro.	(2)					
1	Consolidato 5 per 0[0 - 10 luglio e 4 agosto 1861, 3 settembre 1868 e 29 giugno 1871	»	281,609,169 62	(a) 4,286,908 55	285,896,078 17	»	(3) 285,896,078 17
2	Consolidato 3 per 0[0 - 10 luglio e 4 agosto 1861 e 3 settembre 1868	»	6,405,182 92	»	6,405,182 92	»	6,405,182 92
			288,014,352 54	4,286,908 55	292,301,256 09	»	292,301,256 09
	Rendite da trascrivere nel Gran Libro.						
3	Al consolidato 5 per 0[0 - 4 agosto 1861 e 3 settembre 1868	»	438,640 21	»	438,640 21	(b) 1,478 16	437,162 05
	Id. 29 giugno 1871 (consol. romano)	»	10,047,164 37	»	10,047,164 37	(c) 4,285,378 02	5,761,791 35
4	Al consolidato 3 per 0[0 - 4 agosto 1861 e 3 settembre 1868	»	2,953 51	»	2,953 51	(d) 52 37	2,901 14
			10,488,758 09	»	10,488,758 09	4,286,903 55	6,201,854 54
	Debiti inclusi separatamente nel Gran Libro.						
	Sardegna.						
5	5 per 0[0 - 21 agosto 1838	1877	167,632 96	»	167,632 96	»	167,632 96
6	5 per 0[0 - 26 giugno e 22 luglio 1851	1895	3,595,475 »	»	3,595,475 »	»	3,595,475 »
7	4 per 0[0 - 26 marzo 1849	1885	447,520 »	»	447,520 »	(e) 12,440 »	435,080 »
8	4 per 0[0 - 9 luglio 1850.	1887	437,200 »	»	437,200 »	e) 10,600 »	426,600 »
9	5 per 0[0 - 31 maggio 1859.	1881	17,500 »	»	17,500 »	»	17,500 »
	Toscana.						
10	5 per 0[0 - 31 ottobre 1849.	1875	262,500 »	»	262,500 »	»	262,500 »
11	5 per 0[0 - 13 giugno 1851	1881	504,000 »	»	504,000 »	»	504,000 »
12	5 per 0[0 - 10 febbraio 1861	1959	2,214,775 »	»	2,214,775 »	»	2,214,775 »
	Lombardia e Venezia.						
13	5 per 0[0 - 16 aprile 1850	1877	989,994 10	»	989,994 10	»	989,994 10
14	5 per 0[0 - 14 maggio 1859.	1886	2,222,222 22	»	2,222,222 22	»	2,222,222 22
	Modena.						
15	3 per 0[0 - 3 ottobre 1825	»	13,968 38	»	13,968 38	»	13,968 38
	Parma.						
16	5 per 0[0 - 15-16 giugno 1827	1879	106,752 41	»	106,752 41	(f) 1,623 16	105,129 25
	Roma.						
17	5 per 0[0 - 20 gennaio 1846.	1887	346,650 »	»	346,650 »	(4) »	346,650 »
18	5 per 0[0 - 10 agosto 1857	1901	6,636,100 »	»	6,636,100 »	(4) »	6,636,100 »
19	5 per 0[0 - 18 aprile 1860 e 26 marzo 1864	1902	3,217,890 »	»	3,217,890 »	»	3,217,890 »
20	5 per 0[0 - 28 gennaio 1863	1878	501,675 63	»	501,675 63	»	501,675 63
21	5 per 0[0 11 aprile 1866	1950	2,992,962 50	»	2,992,962 50	»	2,992,962 50
	Regno d'Italia.						
22	5 per 0[0 - 28 luglio 1866 e 18 maggio 1867	1880	15,535,087 80	»	15,535,087 80	(g) 744,563 17	14,790,524 63
23	5 per 0[0 - 15 agosto e 8 settembre 1867 e 11 agosto 1870	»	18,930,160 »	»	18,930,160 »	»	18,930,160 »
24	5 per 0[0 - Ferrovia Novara	1917	241,808 »	»	241,808 »	»	241,808 »
25	5 e 3 per 0[0 - Ferrovia Cuneo	1948	438,135 »	»	438,135 »	»	438,135 »
26	3 per 0[0 - Società Vittorio Emanuele	1961	7,200,390 »	»	7,200,390 »	»	7,200,390 »
27	3 per 0[0 - Ferrovia Torino-Savona-Acqui	»	264,900 »	»	264,900 »	»	264,900 »
28	5 per 0[0 - Ferrovia Genova-Voltri	1906	62,775 »	»	62,775 »	»	62,775 »
			67,348,069 »	»	67,348,069 »	769,226 33	66,578,842 67
	Contabilità diverse.						
29	Assegni diversi modenesi	»	3,828 82	»	3,828 82	»	3,828 82
	RIASSUNTO.						
	Gran Libro	...	288,014,352 54	4,286,903 55	292,301,256 09	»	292,301,256 09
	Rendite da trascrivere nel Gran Libro	...	10,488,758 09	»	10,488,758 09	4,286,903 55	6,201,854 54
	Debiti inclusi separatamente nel Gran Libro	...	67,348,069 »	»	67,348,069 »	769,226 33	66,578,842 67
	Contabilità diverse	...	3,828 82	»	3,828 82	»	3,828 82
	Totale	...	365,855,008 45	4,286,903 55	370,141,912 »	5,056,129 88	365,085,782 12

Ragione degli aumenti e delle diminuzioni ed Annotazioni

	Aumenti: effettivi	per trasporto da altre categorie	TOTALE
Gran Libro.			
Debito n. 1.			
(a) 1. Legge 4 agosto 1861, n. 174. - Unificazione di antichi debiti 5 p. 0[0 (V. b - 1)	»	451 80	4,286,903 55
2. Legge 3 settembre 1868, n. 4580. - Unificazione di debiti 5 p. 0[0 del già Monte Veneto (V. b - 2)	»	1,026 36	
3. Legge suddetta - Trascrizione al consolid. 5 p. 0[0 di rendita del debito 4. p. 0[0 20 aprile 1830 del già Monte Veneto (V. d -)	»	52 37	
4. Legge 29 giugno 1871, n. 339 (Serie 2ª) - Unificazione del consolidato romano (V. c)	»	4,285,378 02	
	»	4,286,903 55	4,286,903 55

	Diminuzioni: effettive	per trasporto ad altre categorie	TOTALE
Rendite da trascrivere nel Gran Libro.			
Debiti al n. 3.			
(b) 1. Legge 4 agosto 1861, n. 174. - Unificazione di antichi debiti 5 p. 0[0 (V. a - 1)	»	451 80	1,478 16
2. Legge 3 settembre 1868, n. 4580. - Unificazione di debiti 5 p. 0[0 del già Monte Veneto (V. a - 2)	»	1,026 36	
(c) Legge 29 giugno 1871, n. 339 (Serie 2ª). - Unificazione del consolidato romano (V. a - 4)	»	4,285,378 02	4,285,378 02
Debiti al n. 4.			
(d) Legge 3 settembre 1868, n. 4580. - Trascrizione al consolidato 5 0[0 di rendita del debito 4 p. 0[0 - 20 aprile 1830 del già Monte Veneto (V. a - 3)	»	52 37	52 37
	»	4,286,903 55	4,286,903 55
Debiti inclusi separatamente nel Gran Libro.			
Debiti n. 7 e 8.			
(e) Rendita di obbligazioni estratte e da rimborsarsi alla pari cogli annessi premii	23,040 »	»	769,226 33
Debito n. 16.			
(f) Rendita acquistata al valore del corso	1,623 16		
Debito n. 22.			
(g) Rendita corrispondente alla quota d'ammortamento scaduta il 1° aprile 1872	744,563 17		
	769,226 33	4,286,903 55	5,056,129 88

Annotazioni.

(1) La situazione al 1° gennaio 1872 fu pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* del dì 9 febbraio 1872, n. 40.

(2) Pei debiti che si ammortizzano per acquisti al valore del corso non è che approssimativa l'indicazione della epoca in cui si compie l'estinzione.

(3) Nella rendita consolidata 5 p. 0[0 trovasi compresa quella di L. 17,250 inscritta pel fondo d'estinzione della rendita di L. 154,552 50, creata con R. decreto 23 dicembre 1866, n. 3434, a favore della Società della ferrovia di Voltri.

(4) Sono stati fatti degli acquisti per l'ammortamento, ma la corrispondente rendita non è ancora annullata, non essendo compiute le operazioni che debbono precedere all'annullamento.

Dalla Direzione Generale del Debito Pubblico
Firenze, li 5 aprile 1872.

Il Direttore Capo della 4ª Divisione
BOGNETTI.

Visto: *Il Direttore Generale*
NOVELLI.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO

Nella tornata del 15 aprile della Camera inglese dei Comuni, il signor Disraeli chiese al ministero quando verrebbe presentato alla Camera il contromemoriale relativo alla vertenza dell'*Alabama*. Quindi il signor Windhan interrogò il governo quali fossero le riserve contenute nel contromemoriale.

Il signor Gladstone rispose che le riserve sono illimitate, e abbracciano ogni cosa. Quanto al contromemoriale, questo verrà messo alla disposizione della Camera all'indomani, 16 aprile. Rispondendo poscia ad un'altra interpellanza del signor Disraeli, il ministro soggiunse che potrà presentare alla Camera ambidue i documenti: nota e contromemoriale.

Si legge nell'*Observer:* Abbiamo ragione per credere che la cancelleria del ducato di Lancastro, la quale conferisce il diritto di entrata nel gabinetto, è stata offerta al sig. John Bright. Tuttavia si dubita che la salute sua sia già tanto rinfrancata da potere riassumere il suo seggio nel Consiglio del governo.

La *Patrie* scrive che al riadunarsi dell'Assemblea saranno formulate nuove proposte per il ritorno dell'Assemblea stessa e del governo a Parigi. È il signor Vautrin, dice il foglio parigino, che, incantato del successo dei ricevimenti dell'Eliseo, si propone di riprendere la questione. I signori Grévy, de Pressensé e quattro altri deputati di Parigi presteranno il loro appoggio al presidente del Consiglio municipale. Il signor Thiers è a giorno di questi progetti che egli approva; ma egli avrebbe espresso il desiderio che i deputati radicali si astengano dal patrocinare la causa del ritorno a Parigi poichè le loro osservazioni non potrebbero che irritare la destra. Tuttavia, conchiude la *Patrie*, il presidente non si fa illusioni circa le energiche opposizioni che gli saranno sollevate contro da questa stessa destra.

Il *Moniteur Universel* annunzia che sabato scorso, al ministero degli affari esteri, sotto la presidenza del signor Rémusat, si tenne una conferenza diplomatica, nella quale erano rappresentate la Francia, il Portogallo, l'Italia, il Brasile e la Danimarca. La questione da discutere era l'annullazione, per inesecuzione degli obblighi assunti, della concessione accordata nel 1866 dalle indicate potenze all'Associazione Balestrini pel collocamento di una fune telegrafica sottomarina dal Portogallo al Brasile, con diramazioni dal Brasile alle Antille ed altri luoghi. Questa concessione ha cambiato mani più volte, e finalmente è stata trasferita all'*English South American Company;* anche la *Submarine Company* vi era interessata.

I concessionari francesi erano rappresentati alla conferenza dal signor Genteur, ed i concessionari inglesi da sir T. Carmichael e dal signor Campbell.

Malgrado un'abile esposizione presentata dal signor Campbell in favore del mantenimento della concessione, questa è stata dichiarata nulla e non avvenuta, conformemente alla domanda formale del governo portoghese.

Una nuova concessione pel collocamento di una fune telegrafica fra il Portogallo ed il Brasile è già stata accordata condizionatamente qualche tempo fa alla Compagnia inglese *Telegraph construction and maintenance Company*, concessione che rimane valevole dopo il ritiro della precedente. È possibile che la *South American Company* ottenga una concessione simile dal governo brasiliano, il che permetterebbe a queste due Compagnie di intraprendere i lavori di concerto.

Dice la *Patrie* che, mentre i novellieri designano il signor Pouyer-Quertier come successore del signor Gontaud Biron o del duca di Broglie o come destinato ad avere una posizione particolare in Germania nei negoziati per la liberazione del territorio, essa sa che il grande industriale di Roano ha accettato la presidenza di una grande Compagnia industriale e finanziaria.

La *Patrie* conferma la notizia data da altri giornali che, di comune accordo fra il governo francese e quello d'Inghilterra, si è convenuto di interrompere le negoziazioni relative al trattato doganale fino a quando l'Assemblea abbia risoluta la grave questione delle materie prime.

In una corrispondenza dell'*Havas* sono riferiti gli articoli del progetto di trattato che il governo francese ha comunicato al governo belga. A proposito di questo progetto la *Patrie* precitata scrive che, in previsione della nomina del signor Casimiro Périer al posto lasciato dal duca di Broglie ed in previsione anche che l'Assemblea di Versaglia accetti l'imposta sulle materie prime, i grandi commercianti di Londra si adoperano perchè esso non giunga ad alcuna pratica conseguenza.

Scrivono da Berna all'*Indépendance belge* che l'agitazione a favore e contro la Costituzione modificata ed in attesa della votazione del 12 maggio va crescendo ogni giorno. Sembra del resto che la opposizione sia più viva presso i governi cantonali che presso il popolo, meno tuttavia i cantoni cattolici per eccellenza. Laonde, quando si tratterà del voto popolare, il successo non sembra che debba essere dubbioso. Per altro conviene non dimenticare che in questa faccenda i più piccoli cantoni hanno voce pari ai più grandi. Così i cantoni di Uri e di Zugo coi loro 12 o 14 mila abitanti peseranno nel voto complessivo, quanto Berna col suo mezzo milione. Si presume che per la revisione si pronunzieranno i cantoni di Berna, Zurigo, Argovia, Turgovia, San Gallo, Basilea, città e campagna, i Grigioni, Sciaffusa, Solura, Glarona, Appenzello Rodi esterno, cioè 10 cantoni e mezzo. Se Neuchâtel vota nello stesso senso la Costituzione riveduta verrà adottata con voti 11 1/2.

Alla Camera dei rappresentanti del Belgio venne il giorno 16 presa in considerazione una proposta di legge del signor Lelièvre, il cui oggetto è la revisione dell'articolo 472 del Codice di procedura criminale, il quale prescrive la esecuzione in effigie dei condannati contumaci a una pena criminale e la sostituzione dell'annunzio del decreto all'esecuzione in effigie che si compieva dal carnefice.

Senato del Regno.

Nella seduta pubblica di ieri, dopo la comunicazione fatta dal Ministro della Marina di alcuni documenti relativi al resoconto annuale dei lavori eseguiti da diversi rami d'amministrazione dipendenti dal suo Dicastero, si fece luogo allo svolgimento di un'interpellanza del senatore Cambray-Digny sulle ricevitorie provinciali, la quale terminò coll'approvazione di un ordine del giorno proposto dall'interpellante.

Venne quindi adottato a grande maggioranza lo schema di legge per una spesa straordinaria di 38 milioni e 500 mila lire per provvista di armi ed oggetti di mobilizzazione per l'esercito dopo discussione a cui presero parte i senatori Pettinengo, Menabrea, Maggiorani, Chiesi, Audiffredi, San Martino, il relatore senatore Mezzacapo, ed il Ministro della Guerra.

La fissazione dell'ordine del giorno sollevò in fine un incidente, al quale presero parte con diverse osservazioni i senatori Lauzi, Vitelleschi, Gallotti, Mamiani, Serra F. M., Menabrea, Cambray-Digny, Rossi Alessandro, Scialoja, e i Ministri dell'Istruzione Pubblica e delle Finanze, e che venne esaurito colla determinazione che il progetto di legge per la parificazione delle Università di Roma e Padova terrà dietro nell'ordine del giorno a quello della Sila delle Calabrie.

Camera dei Deputati.

Nella tornata di ieri si continuò la discussione degli articoli del disegno di legge sulla costituzione de' consorzi per la irrigazione. Furono approvati con modificazioni gli articoli 2°, 3° e 4°, e rinviati alla Giunta gli articoli 5° e 6°, de' quali trattarono i deputati Varè, Griffini, Ara, Antonio Billia, Bertea, Cavalletto, Corte, Englen, Sorrentino, Paolo Paternostro, Piroli, Baccelli, Borruso, il Ministro di Agricoltura e Commercio e il relatore Corbetta.

Quindi il deputato Ferrari chiese al Ministro degli Affari Esteri se intendeva presentare i documenti concernenti le nostre relazioni colle potenze estere, specialmente rispetto alle cose di Roma; al che il Ministro rispose di non avere alcun documento ufficiale in proposito, essendo che i colloqui scambiati furono affatto particolari e confidenziali, nè diedero argomento ad alcuna nota.

Infine venne annunziata una interrogazione del deputato Englen ai Ministri dell'Interno e di Grazia e Giustizia sull'abolizione delle commende dell'Ordine Costantiniano ed altri; alla quale i Ministri si riservarono di rispondere.

Alcuni giornali nel far nota la scomparsa del capitano di vascello signor Yauch Corrado, già comandante la divisione navale dell'America meridionale, attribuirono tale spiacevole fatto ad una rilevante sottrazione di denaro dello Stato eseguita a danno della cassa della divisione predetta.

Accurate indagini ordinate dal Governo, hanno chiarito che non esiste alcun vuoto nella cassa della divisione; sicchè rimane escluso ogni dubbio di malversazione per parte di detto ufficiale superiore.

Dal *Commissario governativo per la sorveglianza dell' esercizio delle Ferrovie Romane* ci è inviato il seguente scritto:

Questa mattina alle ore 7 35 antimeridiane un turbine impetuoso che imperversava fino da ieri sera, dopo aver prodotto una forte oscillazione sulle otto centine che si erano montate, e che facevano parte della grande tettoia che deve ricuoprire la stazione dei viaggiatori, in corso di costruzione, con un ultimo sforzo spostava la centina anteriore la quale trascinava seco tutte le altre.

Dall'improvvisa rovina furono sgraziatamente colti due facchini che si trovavano a scaricare un vagone di merci situato nel mezzo dell'area coperta dalle centine cadute: l'uno si ebbe fratturata una gamba, l'altro toccò solo qualche ferita.

La costruzione di questa tettoia fa parte degli impegni assunti dall'Impresa costruttrice della nuova stazione, e il materiale della tettoia stessa viene fornito dalla casa Yoret di Parigi, riconosciuta per uno dei primari stabilimenti di costruzione di tal genere in Europa che tiene per il montaggio i proprii operai diretti dal suo ingegnere Voitau il quale ha la responsabilità dell'eseguimento dell'opera suddetta.

Appena ricevuto avviso dell'accaduto, si recarono alla stazione il Presidente del Consiglio de'Ministri, il Ministro dei Lavori Pubblici, il Prefetto di Roma, il Direttore generale della Società e l'Ingegnere della sorveglianza governativa. Poco dopo intervenne pure S. A. R. il Principe Ereditario.

Immediate disposizioni furono date per lo sgombro delle materie cadute e per la regolarizzazione e sicurezza del servizio.

Sua Eccellenza il Ministro dei Lavori Pubblici fece chiamare immantinente alla stazione i signori ispettori del Genio civile commendatori Possenti e Cappa, incaricandoli di procedere in concorso del colonnello del Genio militare, cav. Garavaglia, ad un'inchiesta sulle cause dell'avvenuto disastro.

Roma, li 20 aprile 1872.

Dispacci elettrici privati

(AGENZIA STEFANI)

Londra, 19.

La Camera dei Comuni approvò in terza lettura il *bill* dello scrutinio segreto.

Costantinopoli, 18.

Il ministro americano presso la Corte di Pietroburgo arriverà qui domani ed accompagnerà Sherman e Grant in Russia. Il sultano pose a loro disposizione un *yacht* per condurli a Sebastopoli.

Il granduca di Meclemburgo partirà domani per Vienna.

Il principe Federico Carlo andrà sabato a visitare Brussa.

Londra, 19 (ritardato).

Camera dei Comuni. — Gladstone dice di non avere alcuna informazione sulla notizia data dal *Daily Telegraph*, la quale annunziava che il principe di Bismarck abbia incaricato il conte d'Arnim di trasmettere a Thiers una specie di *ultimatum*, domandando che la Francia riduca i suoi armamenti e diminuisca il bilancio militare.

Berlino, 19.

La *Gazzetta della Germania del Nord* smentisce categoricamente le voci sparse circa ad una nota tedesca spedita a Versailles, e di una pretesa tensione delle relazioni tra la Francia e la Germania, facendo osservare inoltre che il conte d'Arnim trovasi attualmente a Berlino.

Borsa di Parigi — 19 aprile.

	18	19
Rendita francese 3 0/0	55 27	55 37
Rendita francese 5 0/0	87 97	88 20
Rendita italiana 5 0/0	67 85	68 15
Consolidato inglese	92 3/4	92 7/8
Ferrovie Lombardo-Venete	452 —	455 —
Obbligazioni Lombardo-Venete	254 —	254 —
Ferrovie Romane	121 —	121 —
Obbligazioni Romane	183 —	183 —
Obbligaz. Ferr. Vitt. Em. 1863	198 75	198 75
Obbligaz. Ferrovie Meridionali	208 25	207 —
Cambio sull'Italia	7 1/2	7 1/2
Obbligaz. della Regia Tabacchi	480 —	481 —
Azioni id. id.	705 —	705 —
Londra, a vista	25 31	25 30
Aggio dell'oro per mille	— —	— —
Banca franco-italiana	— —	— —

Borsa di Berlino — 19 aprile.

	18	19
Austriache	220 —	223 1/2
Lombarde	118 3/4	119 1/4
Mobiliare	189 —	198 1/2
Rendita italiana	66 5/8	66 7/8
Banca franco-italiana	— —	— —
Tabacchi	— —	— —

Borsa di Vienna — 19 aprile.

	18	19
Mobiliare	332 50	329 25
Lombarde	194 25	197 20
Austriache	365 —	372 —
Banca Nazionale	824 —	824 —
Napoleoni d'oro	8 88	8 86 1/2
Cambio su Londra	110 10	110 10
Rendita austriaca	69 50	69 70

Chiusura della Borsa di Firenze — 20 aprile.

	19	20
Rendita 5 0/0	73 45	73 97 1/2
Napoleoni d'oro	21 55	21 55
Londra 3 mesi	27 03	27 03
Francia, a vista	108 —	108 —
Prestito Nazionale	82 12 1/2	82 80
Azioni Tabacchi	750 —	750 —
Obbligazioni Tabacchi	517 —	517 —
Azioni della Banca Nazionale	— —	3400 —
Ferrovie Meridionali	468 50	473 75
Obbligazioni id.	223 —	222 75
Buoni Meridionali	532 —	532 —
Obbligazioni Ecclesiastiche	85 —	— —
Banca Toscana	1721 —	1723 1/2

Tendenza buona.

MINISTERO DELLA MARINA.

UFFICIO CENTRALE METEOROLOGICO.

Firenze, li 19 aprile 1872, ore 19 15.

Il Mediterraneo continua ad essere agitato in molti punti, ed è grosso fra Trapani e l'isola di Favignana. L'Adriatico è grosso od agitato da Brindisi al Capo Leuca. Dominano venti di mezzogiorno assai forti, fortissimi alla Palmaria e presso Trapani. Il barometro è salito fino a 4 mm. nella Penisola e nell'Est della Sicilia, è stazionario in Sardegna e nell'Ovest della Sicilia. Cielo piovoso in Piemonte e a Genova, coperto nell'Italia centrale e nelle Puglie. Generalmente nuvoloso altrove. Soffiano ancora venti fra Sud-Est Ovest. Il tempo si manterrà estremamente variabile.

OSSERVATORIO DEL COLLEGIO ROMANO

Addì 18 *aprile* 1872.

	7 antim.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.	*Osservazioni diverse*
Barometro	755 4	756 2	756 0	757 1	(Dalle 9 pom. del giorno prec. alle 9 pom. del corrente)
Termometro esterno (centigrado)	14 4	20 9	21 1	16 0	TERMOMETRO
Umidità relativa	72	43	40	69	Massimo = 21 5 C. = 17 3 R.
Umidità assoluta	8 74	7 77	7 38	9 32	Minimo = 12 3 C. = 9 8 R.
Anemoscopio	Calma	S. 13	S. 13	S. 0	
Stato del cielo	10. chiariss.	4. cirri	3. cirri	2. strati	

OSSERVATORIO DEL COLLEGIO ROMANO

Addì 19 *aprile* 1872.

	7 antim.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.	*Osservazioni diverse*
Barometro	756 5	757 4	755 8	755 3	(Dalle 9 pom. del giorno prec. alle 9 pom. del corrente)
Termometro esterno (centigrado)	17 7	22 7	23 8	20 2	TERMOMETRO
Umidità relativa	62	43	31	31	Massimo = 24 2 C. = 19 3 R.
Umidità assoluta	9 39	8 80	6 78	5 49	Minimo = 15 0 C. = 12 0 R.
Anemoscopio	S. 3	S. 15	S. 16	E. 16	Questa mattina 20 aprile vento Sud-Est burrascoso. Cala il barometro e caduta, in prima mattina, di sabbia africana.
Stato del cielo	1. quasi cop.	3. cumuli	4. cirri	2. cirro cum.	

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI ROMA

del dì 20 *aprile* 1872.

CAMBI	Giorni	LETTERA	DENARO	VALORI	GODIMENTO	VALORE NOMINALE	CONTANTI
Genova	30	— —	— —	Rendita Italiana 5 0/0	1 genn. 72	— —	78 82 1/2
Napoli	30		— —	Prestito Nazionale	1 aprile 72	— —	82 60
Livorno	30	—	— —	Detto piccoli pezzi	1 aprile 72	— —	82 60
Firenze	30	— —	— —	Obbligaz. Beni Eccles. 5 0/0	»	— —	— —
Venezia	30	99 60	— —	Certificati sul Tesoro 5 0/0	»	537 50	499 —
Milano	30		— —	Detti Emissione 1800-64	1 aprile 72	— —	71 50
Ancona	30		— —	Prestito Romano, Blount	»	— —	70 10
Bologna	30		— —	Detto Rothschild	1 dicem. 71	— —	74 —
Parigi	90	— —	— —	Banca Nazionale Italiana	1 genn. 72	1000 —	8975 —
Marsiglia	90	106 60	106 10	Banca Nazionale Toscana	»	1000 —	— —
Lione	90	— —	— —	Banca Romana		1000 —	1495 —
Londra	90	27 —	26 90	Banca Generale		500 —	565 —
Augusta	90	— —	— —	Banca Italo-Germanica		500 —	590 —
Vienna	90	— —	— —	Azioni Tabacchi		500 —	— —
Trieste	90			Obbligazioni dette 6 0/0		500 —	— —
				Strade Ferrate Romane	1 luglio 1866	500 —	183 —
		Oro, pezzi da 20 fr.	— —	Obbligazioni dette	1 genn. 72	500 —	202 —
				Strade Ferrate Meridionali	1 genn. 72	500 —	— —
				Buoni Meridionali 6 0/0 (oro)		500 —	— —
				Società Rom. delle Miniere di ferro		537 50	— —
				Società Anglo-Romana per l'illuminazione a Gas	1 genn. 72	500 —	725 —
				Titoli provvisorii del Gas	1 genn. 72	500 —	719 —
				Gas di Civitavecchia	»	500 —	440 —
				Pio Ostiense	»	430 —	115 —
				Credito Immobiliare	»	500 —	517 —
				Compagnia Fondiaria Italiana		250 —	228 —

Visto - *Il Deputato di Borsa:* GIUSEPPE RIGACCI.

NOTIFICAZIONE.

(3ª *pubblicazione*)

Alla richiesta di Giovanni Oneto fu Stefano, domiciliato e residente in Genova, si notifica per gli effetti che di legge,

Che il tribunale civile e correzionale di Genova con sua ordinanza 7 marzo 1872 firmata Speroni ff. di presidente ha dichiarato che Rosa Canepa fu Emanuele vedova in prime nozze di Copello Francesco moglie in seconde dell'instante Giovanni Oneto si rese defunta il 25 luglio 1868 *ab intestato*, lasciando per unico suo figlio di primo letto Emanuele Copello sottotenente nel 43° reggimento fanteria, e che a quest'ultimo spetta il diritto di svincolare, e per esso al richiedente Oneto suo subingredito in forza dell' instromento di quitanza 14 settembre 1871 rogato Bianchi, il certificato 86106, della rendita annua sul Debito Pubblico del Regno d'Italia di lire 220, inscritta a nome dell' Oneto, e vincolata ad ipoteca in guarentigia della dote e delle ragioni dotali della fu Rosa Canepa.

1323

CASSA CENTRALE DI RISPARMI E DEPOSITI DI FIRENZE

SETTIMANA *dal* 7 *al* 13 *Aprile* 1872. 1769

	NUMERO dei versamenti	NUMERO dei ritiri	VERSAMENTI	RITIRI
Risparmi	850	377	227,498 75	86,577 60
Depositi diversi	73	48	251,062 11	79,986 46
Casse affiliate di 1ª cl. in conto corr.	»	»	23,631 27	17,509 55
Casse affiliate di 2ª cl. idem	»	»	17,817 22	6,000 »
Associaz. It. per erigere la facciata del Duomo di Firenze	»	»	»	»
Somme	.....	.....	520,009 35	190,073 61

SOCIETÀ ANONIMA ITALIANA

per Acquisto e Vendita di Beni Immobili

(COMPAGNIA FONDIARIA ITALIANA)

A termini dell'articolo 32 dello statuto sociale, ed in seguito a relativa deliberazione del Consiglio di amministrazione delli 5 corrente, gli azionisti della Società sono convocati in assemblea generale ordinaria negli uffizi della medesima in Roma, via del Banco di Santo Spirito, n. 12, per giovedì 2 maggio prossimo venturo, alle ore 12 meridiane, all'oggetto di deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1° Rapporto del Consiglio di amministrazione.

2° Comunicazione ed approvazione del bilancio sociale dal 1° gennaio al 31 dicembre 1871.

3° Riparto degli utili o dividendo dello stesso anno 1871.

4° Proposte di modificazioni agli articoli 3, 5, 6 e 8 dello statuto sociale.

5° Rinnovazione annuale della metà dei membri del Consiglio di amministrazione e nomina di altri 5 membri a completamento del numero fissato dall'articolo 15 dello statuto sociale.

Si ricorda ai signori azionisti che giusta gli articoli 32 e 37 dello statuto sociale l'assemblea generale si compone di tutti i portatori di almeno dieci azioni, e che per avere il diritto di assistere alla medesima essi sono obbligati a depositare almeno 10 giorni prima nel detto uffizio della Società i loro titoli di azioni.

Dovendo a mente dell'art. 35 dello statuto stesso aver luogo una seconda convocazione, questa resta fissata per giovedì 16 dello stesso mese di maggio, alle ore 12 meridiane, e l'assemblea delibererà qualunque sia per essere il numero degli intervenuti.

Roma, 25 marzo 1872.

1354 **La Direzione.**

ESTRATTO DI DECRETO. 1397

(3ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile e correzionale di Lecce, seconda sezione, ordina che la cauzione di lire 200 depositata dal defunto Vito Niccola Marinossi per libertà provvisoria nella Cassa dei depositi e prestiti, giusta il certificato dell'intendente di finanze di Lecce del 16 decembre 1869, num. 1332 sia svincolata a beneficio degli unici eredi di esso Marinossi Pasquale e Francesco Marinossi fu Vincenzo macellai in Brindisi.

Di commissione FRANCESCO VASSALLI.

ESTRATTO DI DECRETO.

(2ª *pubblicazione*)

Nella successione *ab intestato* del fu Giovanni Ruggio fu Antonio

Il tribunale di Napoli con deliberazione 21 febbraio 1872 ordina che sia venduto il certificato di rendita d'annue lire venti, numero ventiduemila seicento trentasei, intestato al signor Giovanni Ruggio, destina per tale operazione il Regio agente di cambio Brando Edoardo il quale consegnerà libero il prezzo della rendita venduta alla signora Clemenza Cherloneix vedova del Giovanni Ruggio.

1605 DIEGO RUGGIO.

DECRETO.

(3ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile e correzionale di Milano, sezione seconda, autorizza la Direzione Generale del Debito Pubblico a tramutare in altra al portatore la rendita di cui nel certificato num. 16418 di lire settanta, consolidato cinque per cento, inscritta nel Gran Libro del Debito Pubblico del Regno d'Italia a favore di Cavadini Lodovina vedova Mariani del fu Giuseppe, alla quale successero *ab intestato* i di lei fratelli Noè e Casimiro Cavadini fu Giuseppe per un quinto cadauno; Rachele Capelli fu Antonio di lei nipote per altro quinto; Noemi Gaetano, Giulia, Gerolamo e Giuseppe Cavadini fu Abbondio altri di lei nipoti, per altro quinto; Porro Giuseppe fu Pietro, di lei pronipote per altro quinto; a riguardo poi di quest'ultimo quinto spettante al Giuseppe Porro di età minore sarà tenuta la madre Amalia Giobbia a giustificare sotto sua responsabilità il canto reimpiego; fatta facoltà in fine alla Direzione del Debito Pubblico di rilasciare il nuovo certificato al portatore al coerede Noemi Cavadini, a ciò autorizzato da tutti gli altri interessati residenti in Milano.

Milano, li 12 febbraio 1872.

TAGLIABUE, vicepres.

1305 D'ADDA, vicecanc.

R. Prefettura di Pisa

AVVISO DI SEGUITO DELIBERAMENTO

per l'appalto del servizio di fornitura e del lavoro nello stabilimento carcerario di Volterra

Negli incanti che ebbero luogo oggi in questa prefettura per l'appalto che sopra, in base alla diaria fissata per l'asta a centesimi novantaquattro e mezzo per ognuna delle giornate di presenza utili di ciascun individuo sano o malato detenuto, di conformità all'art. 3 dei capitoli d'oneri in data 15 luglio 1871, e per approssimazione fissate nel corso dell'appalto dal primo giugno 1872 al 31 dicembre 1879, ad 1,102,915, restò l'impresa aggiudicata pel ribasso di un mezzo centesimo sulla diaria che sopra, e così per soli centesimi novantaquattro per ognuna delle enunciate giornate di presenza.

È quindi prevenuto il pubblico che il termine utile (fatali) per fare offerte di ribasso non inferiori al ventesimo del suddetto prezzo di aggiudicazione, va a scadere a ore 10 ant. del dì 2 del prossimo entrante mese di maggio, come si annunziava nell'avviso d'asta del dì 14 marzo ultimo, al quale il presente si riferisce visibile nella segreteria di prefettura, con tutti i documenti di corredo, fino all'ora del detto giorno.

Pisa, 17 aprile 1872.

1800 — *Il Segretario delegato:* T. BRIGNOLE.

SOCIETÀ BONIFICATRICE DI TERRENI INCOLTI IN ITALIA

AVVISO.

Essendosi collocata mediante la pubblica sottoscrizione la quantità di azioni occorrente onde la Società a' termini di legge possa costituirsi, si invitano li signori azionisti ad intervenire all'adunanza generale che avrà luogo in Firenze nel giorno 9 maggio p. v., alle ore 12 meridiane, nei locali della Società, Piazza Nuova Santa Maria Novella, n. 21, onde deliberare sopra il seguente ordine del giorno:

1° Verifica delle sottoscrizioni e dell'incasso dei versamenti.
2° Modificazioni allo statuto sociale.
3° Nomina dei sindaci per la revisione dei conti dell'anno 1872.

Si avverte che a norma dello statuto non hanno diritto ad intervenire all'adunanza fuorchè quelli azionisti che avranno depositati cinque giorni avanti presso la sede della Società i certificati comprovanti che sono portatori per lo meno di dieci azioni.

Firenze, 9 aprile 1872.

Per il Comitato Promotore A. DE-ANTICHI.

1661

UFFICIO D'INTENDENZA MILITARE della divisione di Salerno

Avviso di seguito deliberamento.

In virtù dell'articolo 59 del regolamento approvato col R. decreto 25 gennaio 1870, n. 5452, si notifica che la provvista di quintali 1800 di grano romanelle occorrente per l'ordinario servizio di un quadrimestre del panificio militare di Salerno, descritta nell'avviso d'asta del 3 aprile corrente, è stata all'incanto d'oggi deliberata come appresso:

Quintali 1800 *grano romanelle crivellato in* 18 *lotti di quintali* 100 *ognuno al prezzo di L.* 35 *al quintale col ribasso di lire* 6 *per ogni cento lire.*

Viene pertanto avvertito il pubblico che il termine utile, ossia i fatali, per presentare l'offerta di ribasso non inferiore al ventesimo, scade al mezzodì del giorno 23 andante (tempo medio di Roma), spirato qual termine non sarà più accettata alcuna offerta.

Chiunque intende fare la suindicata diminuzione del ventesimo deve all'atto della presentazione della relativa offerta accompagnarla col deposito prescritto dal suddetto avviso d'asta, uniformandosi ad un tempo a tutte le prescrizioni portate dal medesimo.

L'offerta può essere presentata a quest'ufficio, non che a tutti gli uffici d'Intendenza militare, od a quelle autorità militari che li rappresentano. Di questi partiti però non si terrà alcun conto se non giungeranno a questa Intendenza militare ufficialmente e prima che scada l'ultimo giorno stabilito pei fatali.

Salerno, 18 aprile 1872.

Per detta Intendenza Militare
Il Sottocommissario di Guerra: CELEBRANO.

1801

(1ª *Pubblicazione*)

BANCA NAZIONALE NEL REGNO D'ITALIA
DIREZIONE GENERALE

AVVISO.

Fu chiesta la rettifica in *Lugo Gaetano fu Luigi* dell'intestazione del certificato d'iscrizione n. 44 di sei azioni, rilasciato dalla succursale di Verona in data del l'8 marzo 1869 in capo a *Lugo Gaetano fu Antonio.*

La Direzione Generale della Banca reca pertanto a pubblica notizia che dopo un mese dalla data del presente avviso, ove non sorgano legali opposizioni, farà emettere dalla succursale di Verona, presso cui trovansi inscritte le suaccennate sei azioni, un nuovo certificato in capo a *Lugo Gaetano fu Luigi*, ed annullare quello n. 44 suddescritto.

Firenze, 15 aprile 1872. — 1751

Città di Spezia

AVVISO D'ASTA per l'appalto della deviazione del torrente Stagno
Per L. 52,800.

1. A mezzodì del giorno 27 corrente avrà luogo in questo palazzo civico avanti il sindaco il primo incanto ad estinzione di candela vergine per l'appalto suindicato, con le norme prescritte dal regolamento di contabilità generale dello Stato.
2. L'asta si aprirà sul prezzo di L. 52,800.
3. Coloro che attenderanno all'appalto dovranno giustificare la loro idoneità colla presentazione di un attestato di ingegnere conosciuto di data non anteriore a sei mesi, a meno che abbiano già lodevolmente eseguito nel comune altri simili appalti; e faranno altresì un deposito corrispondente al decimo del prezzo suddetto sia in numerario, sia in titoli del Debito Pubblico dello Stato ragguagliati al valore di borsa.
4. Ogni offerta in ribasso non potrà essere minore di cent. 50 per ogni L. 100
5. Venendo l'appalto deliberato, il prezzo ottenuto potrà esser diminuito ancora del ventesimo fino a mezzodì del 3 maggio p. v.
6. Il deliberatario definitivo dovrà, dietro richiesta del sindaco, assicurare per atto legale l'esecuzione dell'appalto col deposito di un quarto dello ammontare dei lavori in numerario od in titoli del Debito Pubblico, o con ipoteca di egual somma, o colla fidejussione di persona ben visa; sotto pena di perdere il deposito di cui al N. 3 e di soggiacere alle conseguenze di un nuovo esperimento d'asta, senza necessità di verun atto che lo costituisca in mora.
7. Il progetto ed ogni altro documento che concerne l'appalto son visibili in questa segreteria in ogni ora d'ufficio.

Le spese tutte e diritti d'ogni sorta sono a carico dell'impresario.

Spezia, 17 aprile 1872.

Il Segretario del Municipio. ROISECCO STEFANO

1808

CREDITO MILANESE

A termini dell'art. 8 dello statuto sociale si invitano i signori azionisti del Credito Milanese ad eseguire dal 14 al 18 maggio p. v., presso la Cassa dello Stabilimento, via Giardino, n. 12, il versamento del terzo decimo sulle azioni, ossia di L. 25 per ciascuna, ricordando il disposto dell'art. 9 del precitato statuto.

Milano, 14 aprile 1872.

Il Consiglio d'Amministrazione.

Articolo 9°. — Sui versamenti in ritardo è dovuto un interesse del 3 per 100 oltre il saggio dello sconto della Banca Nazionale, fermo nella Società anche il diritto di far vendere le azioni, e di crearne dei duplicati, salva ogni altra maggior ragione a termini di legge, e salvo il disposto dell'art. 154 del Codice di commercio. — 1697

Banca Italo-Germanica
DIREZIONE GENERALE

Avviso.

I signori azionisti sono invitati a fare il quarto versamento di L. 50 sulle azioni della Banca Italo-Germanica per il 20 maggio prossimo.

Il Consiglio per procedere alla consegna delle azioni al portatore liberate di cinque decimi, ha deliberato la chiamata anche del quinto versamento di L. 50 per azione pel 20 giugno prossimo.

I versamenti si effettueranno nelle casse della Banca presso la

Sede di Roma via Cesarini, n. 8.
Sede di Firenze via del Giglio, n. 9.
Sede di Napoli via di Chiaja, n. 37.
Sede di Milano via San Tommaso, n. 3.

Roma, 15 aprile 1872.

1749 — Il Consiglio d'Amministrazione.

P. N. 20004. — 1794

S. P. Q. R.

NOTIFICAZIONE.

Il comune di Roma ha avanzato all'Autorità governativa la domanda della dichiarazione di pubblica utilità per la modificazione, rettifica ed allargamento di alcune vie della città; ed affinchè tutti gl'interessati possano prendere cognizione dei fondi da espropriarsi per lo scopo suddetto, e dei relativi indennizzi a forma degli articoli 4, 16, 17, 18, 21 della legge 25 giugno 1865 sull'espropriazione per causa di pubblica utilità, si notifica che i relativi piani di esecuzione e la relazione esplicativa trovansi depositati nell'ufficio dell'ingegnere capo nel palazzo senatorio in Campidoglio dalle ore 10 ant. alle 4 pom., pel tempo e termine di giorni quindici dalla data di questa notificazione, e dalla inserzione che in questo stesso giorno verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale del Regno.* Chiunque potrà durante questo termine, e non ulteriormente, prenderne cognizione ed esporre le sue osservazioni ed i reclami, che nel proprio interesse stimasse dovere indirizzare al sindaco di Roma, per gli effetti degli art. 5, 18, 19, 21 della citata legge.

Dal Campidoglio li 20 aprile 1872.

Il ff. di Sindaco: F. GRISPIGNI. — G. FALCIONI, *Segretario Generale.*

Nota delle proprietà che vanno soggette all'espropriazione per intiero od in parte per causa di pubblica utilità, per la rettifica e allargamento di alcune fra le più frequentate vie della città.

Indicazione del Rione	Num. di mappa catastale	Ubicazione dei fondi	Nome e cognome dei proprietari	Superficie in metri quadrati: Catastale	da espropriarsi	Indennizzo	Osservazioni
VI Parione	447	Via del Corallo, N. 4. 5, casa.	Bianconi patrimonio di Francesco, amministrato da Podiano Lodovico per 3/4 e Trentanni Geltrude, vedova di Pietro Bianconi per 1/4	310 —	10 50	6986 87	
VI Parione	448	Casa in via del Corallo, N. 6 e 7	Bennicelli conte Filippo fu Vincenzo	130 —	8 50	5684 46	
IV Campo Marzo	94	Casa in via di Ripetta, N. 258 al 263.	Pelli Fortunato	270 —	15 08	6510 77	
X Campitelli	194	Casa in via delle Tre Pile, N. 59 al 63.	Pellegrini marchese Luigi ed Antonio fu Benedetto.	600 —	600 —	57337 —	
VIII Sant'Eustachio	179	Porzione delle casette alla via del Teatro Valle dal N. 20 al 22 A.	Capranica marchese Bartolomeo fu Giuliano	2610 —	55 91	42561 26	Le dicontro aree sono compenetrate l'una con l'altra in ragione de'piani.
id.	id.	Porzione del botteghino del Teatro, N. 23.	Baracchini Antonio fu Pietro	"	12 48		La dicontro espropriazione viene compensata in parte con altrettanta area.
VI Parione	358	Casa in via de'Chiavari, N. 68 e 69 e via Grottapinta, N. 32.	S. Maria della Pietà in Campo Santo. Arciconfraternita della nazione tedesca.	60 —	60 —	29070 —	
VI Parione	359 —	Casa in via de'Chiavari, N. 67 e di Grottapinta, N. 33.	Cerasa Codini Pietro.	100 —	100 —	14857 60	
VI Parione	278 1/1	Casa in via de'Chiavari, N. 16 e 17 e vicolo de'Chiodaroli, N. 13 al 16 (porzione).	Alegiani avv. Pietro fu Andrea	210 —	210 —	6800 —	
id.	278 — e 66 1/2	Id. porzione	Gabrielli dottor Giuseppe fu Francesco.	id.	id.	21557 20	
id.	278 1/2 1/1	Id. porzione	Geria Ulisse fu Antonio	id.	id.	9843 40	
id.	278 porzione	Id. porzione	Manni dottor Francesco fu Angelo	id.	id.	9600 —	
id.	278 1/3	Id. porzione	Mazzarini eredità amministrata dai parrochi di Santa Maria in Trastevere, Santa Dorotea, San Grisogono e Santa Maria della Luce	id.	id.	8300 —	
VI Parione	278 1/2	Id. porzione	SS. Trinità de'Pellegrini	id.	id.	9328 —	
VIII Sant'Eustachio	291 —	Casa al vicolo de'Chiodaroli, numeri 11 e 12 (porzione).	De-Petris Pietro fu Angelo	60 —	19 50	17536 27	
IX Pigna	63 —	Porzione di fabbricato sulla piazza del Collegio Romano e via della Gatta.	Ven. Monastero di San Marta	5380 —	274 25	29393 904	
VIII Sant'Eustachio	299 —	Porzione del fabbricato al Monte della Farina e piazza di San Carlo a' Catinari, numeri 111 al 116.	Tanlongo Bernardo fu Vincenzo	580 —	55 12	83393 77	
IX Pigna	192 —	Casa in via Florida, numeri 1 e 2 (porzione).	San Lorenzo e Damaso Collegio dei Confessori.	40 —	40 —	22158 40	
id.	id.	Id. porzione	Cappellania Cavalieri				
VIII Sant'Eustachio	91 al 93	Fabbricato, in via de'Crescenzi, numeri 1 al 6 con rivolto sulla via della Rotonda, numeri 22 a 28.	De Dominicis Filippo fu Enrico	1090 —	338 64	138930 63	
IX Pigna detto	194 e 195	Casa in via di Sant'Elena, numeri 1 e 2, con rivolto sul vicolo dell'Olmo, numero 17.	Allbrandi Antonio come marito di Statuti Amalia di Filippo	160 —	160 —	65594 40	

SOCIETÀ ANONIMA PER LA VENDITA DEI BENI DEL REGNO D'ITALIA

Intendenza di Finanza di Aquila degli Abruzzi

AVVISO D'ASTA.

Avendo il Ministero delle finanze ridotto il prezzo di stima dei lotti sottoindicati, così si previene il pubblico che nell'ufficio della Intendenza di finanza, posto nell'ex-convento dei Carmelitani in via del Carmine, si procederà alla vendita dei lotti 1 e 2, elenco 11, alle ore 10 antimeridiane precise, nel giorno 6 maggio 1872.

La vendita avrà luogo per pubblico incanto, in presenza del signor intendente o di chi sarà da esso delegato.

I prezzi fissati sui quali verrà aperta l'asta sono quelli indicati per cadaun lotto. Nessuna offerta sarà accettata se inferiore a quella prescritta dall'art. 59 del regolamento approvato con Regio decreto 14 settembre 1862, n. 812.

I capitoli generali e speciali sono visibili fin d'ora nella segreteria della suddetta Intendenza.

Nessuno sarà ammesso ad offrire per l'acquisto se non depositerà nel suddetto ufficio del ricevitore locale del registro in danaro od in titoli di credito pubblico, il decimo del valore assegnato a cadaun lotto al cui acquisto aspira, ed al ricevitore stesso si pagheranno le spese d'incanto.

Chiuso l'incanto col deliberamento non si ammetteranno ulteriori offerte quantunque vantaggiose.

Dopo gli incanti si restituiranno i depositi agli aspiranti che non fossero rimasti deliberatari.

I deliberatari dovranno, nel termine assegnato dal capitolato, effettuare i versamenti dei prezzi d'acquisto, e compiere tutte le altre pratiche dal capitolato relativo prescritte.

Sono a carico proporzionale del deliberatario tutte le spese di preventiva istruzione, di contratti, delle copie e di quanto altro fosse causato dalla vendita.

Elenco n. 11.

Nº dei lotti	COMUNE ove sono siti i beni	DESCRIZIONE DI CIASCUN LOTTO	Prezzo primitivo di stima	Valore delle scorte ridotto	Prezzo venale su cui si apriranno gl'incanti ridotto	Minimum delle offerte in aumento al prezzo d'incanto
1	Castel di Sangro	Boscoso e pascolativo montuoso e piano denominato Feudozzo, o Valle faciente parte della tenuta di Monte di Mezzo, è distinto nella pianta generale Tav.ª 1.ª, e nella parziale Tav.ª 5.ª con lettera H insieme al fabbricato Torre, composto da piano inferiore e superiore, da scuderia e sovrastante fienile; in catasto art. 1127 sez. H parte dei numeri 1199, 1396, 1207 e numero 1208.	190,156 80	112 50	171,141 12	500
2	Idem	Bosco pascolativo montuoso, roccioso e piano denominato Feudozzo o Valle, faciente parte della tenuta Monte di Mezzo, e distinto nella pianta generale Tav.ª 1.ª, e nella parziale Tav.ª 5.ª con lettera I, non che di un fabbricato ad uso di taverna; in catasto art. 1127, sez. H parte dei numeri 1199, 1306, e numero 1209.	123,163 "	"	110,846 70	500

Aquila, li 4 aprile 1872.

Per il suddetto Ufficio d'Intendenza
Il Segretario: B. TETI.

AVVERTENZA. — Ai termini dell'art. 16 del capitolato d'oneri e del regolamento di contabilità generale dello Stato si previene il pubblico che la cauzione da prestarsi per il taglio dei boschi di alto fusto esistenti pei lotti 1 e 2 soprindicati può unicamente esser data o mediante deposito di danaro o con vincolo di rendita pubblica. — 1723

INTENDENZA DI FINANZA DI ROVIGO

AVVISO DI CONCORSO.

Essendosi resa vacante una rivendita di generi di privativa in Donzella, comune di San Nicolò, in questa provincia, la quale deve effettuare le leve dei generi suddetti dalla dispensa delle privative in Adria, viene col presente avviso aperto il concorso pel conferimento della rivendita medesima, da esercitarsi nella località suaccennata o sue adiacenze.

Lo smercio verificatosi presso la suddetta rivendita nell'anno precedente fu:

Riguardo ai tabacchi, di . . . . . L. 5009 50
" ai sali di . . . . " 2090 "
E quindi in complesso di . . . . . L. 7099 50

L'esercizio sarà conferito a norma del Real decreto 2 settembre 1871, numero 459, (serie seconda).

Chi intendesse di aspirarvi dovrà presentare a questa Intendenza le proprie istanze in bollo da centesimi 60, corredate dal certificato di buona condotta, dagli attestati giudiziari e politici provanti che nessun pregiudizio sussiste a carico del ricorrente, e da tutti i documenti provanti i titoli che potessero militare a suo favore.

I militari, gl'impiegati e le vedove, pensionati, dovranno aggiungere il decreto dal quale emerga l'importo della pensione di cui sono assistiti.

Il termine del concorso è fissato a tutto il giorno 25 maggio a. c.

Le istanze che venissero presentate dopo trascorso questo termine non saranno prese in considerazione e verranno restituite al producente.

Le spese della pubblicazione del presente avviso e quelle per l'inserzione del medesimo nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* e negli altri giornali, a norma del menzionato Reale decreto, si dovranno sostenere dal concessionario della rivendita.

Rovigo, li 13 aprile 1872.

1766 — *L'Intendente.*

ESTRATTO DI DECRETO.
(1ª *pubblicazione*)

La Corte d'appello di Napoli, seconda sezione civile, con sentenza del 5 aprile 1872 dispose quanto siegue:

La Corte definitivamente pronunziando, ordina che il Gran Libro del Debito Pubblico italiano della partita di rendita iscritta intestata alla defunta duchessa Giulia Carafa di lire 4260, sotto il num. 18003, ne trasferisca lire 960 al principe di San Mauro Alfonso Saluzzo di Filippo. Per simile somma al principe di Belvedere Gerardo Saluzzo di Filippo. Per simile somma a ciascuno de' due conti Luigi e Marino Saluzzo di Filippo. E per le rimanenti lire 420 alla signora Maria Antonia Saluzzo di Filippo interdetta, sotto la tutela del padre duca di Corigliano Filippo Saluzzo.

1779 — L'incaricato Luigi M. Rossi.

DICHIARAZIONE D'ASSENZA.
(2ª *pubblicazione*)

Con decreto del 4 marzo 1872 sull'instanza di Gio. Battista Pasta residente in Milano, il tribunale civile di Torino mandò assumere giurate informazioni a tenore dell'articolo 23 del Codice civile onde stabilire l'assenza del di lui fratello Samuele Pasta, già domiciliato in Torino, via Dora Grossa, 13, e ne commise l'esecuzione al signor pretore della sezione Dora della stessa città.

Torino, il 12 marzo 1872.

1139 — Avv. G. Marinetti, proc. capo.

Compagnia Romana d'Affrancamento
E DI CREDITO IMMOBILIARE

Avviso.

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale pel giorno 4 del prossimo maggio, alle ore 11 antimeridiane, nella sede della Società, via Condotti, n. 44, Palazzo Torlonia.

Ordine del giorno:

1° Riconoscimento ed approvazione del versamento delle quote sociali.
2° Discussione ed approvazione dello statuto sociale.
3° Nomina de'consiglieri d'amministrazione.

1813 — I PROMOTORI.

COMPAGNIA FONDIARIA ROMANA

Avviso.

L'adunanza dell'assemblea generale degli azionisti della Compagnia Fondiaria Romana, convocata con avviso inserto nel n. 98 della *Gazzetta Ufficiale* per il giorno 6 prossimo maggio, avrà luogo alle ore 12 meridiane.

Il ff. di Presidente del Consiglio d'Amministrazione G. ESPECO.

1806

PROVINCIA DI ROMA
MUNICIPIO DI VELLETRI

AVVISO D'ASTA.

Con atto di oggi è stata aggiudicata la vendita delle 8470 piante in *cerri, quercie, farnie, ischie, castagni da cima,* e *castagni di ceppata* esistenti nella porzione del bosco comunale di Ariano, in vocabolo Colle di Santa Lucia, pel prezzo di lire 83,582 a favore del signor conte Antonio Giansanti Coluzzi, con la sicurtà solidale del signor conte Leopoldo Ghirelli, direttore della Società Generale di Credito Agrario sedente in Roma.

Quindi essendo in facoltà di ciascun concorrente di presentare a questo ufficio nuova offerta di aumento non minore del ventesimo sul prezzo suddetto di prima aggiudicazione, si avverte il pubblico che in conformità dell'avviso d'asta del 2 corrente decorrono da oggi quindici giorni, quali scadono alle ore 11 antimeridiane del prossimo sabato quattro maggio venturo, per migliorare il prezzo suddetto.

Gli offerenti dovranno uniformarsi in tutto e per tutto al relativo capitolato a tutti ostensibile in quest'ufficio comunale.

Velletri, dalla residenza municipale li 18 aprile 1872.

1812 — *Il Sindaco:* Cav. GIUSEPPE FILIPPI.

SUNTO DI CITAZIONE.

Sulle istanze della signora Marianna Fagiuoli negli Zannoni e Marianna vedova Del Conte domiciliate in Firenze, rappresentate dal dottor Carlo Benedettini, il sottoscritto usciere addetto al R. tribunale civile e correzionale di Firenze, ha nel 13 aprile 1872 notificato nei modi prescritti dall'articolo 142 del vigente Codice di procedura civile al signor Pietro Bracci meccanico dimorante attualmente in Egitto copia di ricorso per sequestro e decreto di autorizzazione a sequestro proferito dal R. pretore del quartier S. Maria Novella di Firenze, nel dì dieci aprile 1872, registrato con marca annullata. E sempre alle istanze che sopra ha contemporaneamente citato il prefato signor Pietro Bracci e la signora Clorinda Sonni nei Bracci sua moglie dimorante essa pure in Egitto a comparire alla udienza del tribunale civile e correzionale di Firenze del 14 ottobre 1872 a ore dieci antimeridiane per sentire quanto al signor Pietro Bracci domandare la validità e conferma del sequestro eseguito nel giorno dieci aprile presso il sig. Raffaello Bracci, e quanto ad ambedue essi signori conjugi Bracci sentirsi solidalmente condannare al pagamento di lire 2572 e centesimi 80 frutti e spese per i titoli di che nell'atto suddetto di citazione.

1807 — Eugenio Mori, usciere.

ATTO D'INTIMAZIONE E DIFFIDA
con citazione

L'anno 1872 li 18 aprile,

Ad istanza di Palmira Poggi e Sebastiano Micci di lei marito, rappresentati dal procuratore signor Onorato Capo,

Io sottoscritto presso la Regia pretura del quarto mandamento, notifico a Poggi Giovanni, d'incognito domicilio, che nel giorno nove corrente per atto dell'usciere venne intimato ad Agostino Zama quale amministratore dei negozii ereditarii di Gaspare Poggi in appoggio di sentenza del pretore del terzo mandamento de' 18 gennaio 1872, per la somma di lire 775 35, sorte e spese, oltre i frutti e le spese successive, non pagare ciò che ritiene o sarà per ritenere di spettanza di esso Poggi e nel contempo l'ho citato nuovamente attesa la sua contumacia del giorno 17 aprile a comparire innanzi il quarto mandamento nel giono 24 detto per ivi sentir le dichiarazioni del Zama, e presenziare gli atti ulteriori del caso.

1797 — Antonio Tirletti.

NOTIFICAZIONE.
(1ª *pubblicazione*)

A mente dell'articolo 93 del regolamento approvato con Regio decreto otto ottobre 1870, numero 5942 la signora marchesa Camilla Zerbino vedova Rivarola nella sua qualità di rappresentante delle minorenni sue figlie Teresa ed Adele deduce a pubblica notizia, che con decreto del tribunale civile di Genova, sezione prima, in data del 5 gennaio 1872, è stata autorizzata a trasportare l'iscrizione nominativa sul consolidato romano, portante il numero 16548, dell'annua rendita di lire 1851 12, intestata al fu marchese Negrone Rivarola fu Stefano, in capo e nome della sua figlia marchesina Adele che ne diventò unica proprietaria in forza d'atto di divisione 14 febbraio 1870, rogato dal notaio Bardazza di Genova, ed approvato preventivamente dallo stesso tribunale con decreto dieci detto mese, e per conseguenza domanda alla Direzione del Debito Pubblico di trasferire ed intestare alla nominata signora marchesina Adele la suddetta iscrizione nominativa.

1780. — Giuseppe Catelli, proc.

FEA ENRICO, Gerente.

ROMA — Tipografia Eredi Botta
Via de' Lucchesi, 4.